

Bruxelles, 19 ottobre 2026
(OR. en)

14648/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0318 (NLE)**

**FISC 355
ECOFIN 1331**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 556 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Germania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 556 final.

All.: COM(2026) 556 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.10.2026
COM(2026) 556 final

2026/0318 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 relativamente alla
proroga dell'autorizzazione concessa alla Germania ad applicare una misura speciale di
deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (in appresso la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 31 marzo 2026 la Germania ha presentato una domanda di autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di trasferimenti di quote di emissioni scambiate nel sistema nazionale nell'ambito della legge tedesca sullo scambio di quote di emissioni per i combustibili (BEHG, *Brennstoffemissionshandelsgesetz*) del 12 dicembre 2019, prorogando ulteriormente l'applicazione della misura speciale concessa mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio, del 5 ottobre 2021², prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 2026 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2024/2680 del Consiglio dell'8 ottobre 2024³.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione, con lettera del 21 agosto 2026, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania. Con lettera del 25 agosto 2026 la Commissione ha comunicato alla Germania di essere in possesso di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che, di norma, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile è debitore dell'IVA dovuta.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, gli Stati membri possono, previa autorizzazione del Consiglio, introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva IVA allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Nel 2021 la Germania ha ottenuto una deroga al fine di designare come debitori dell'IVA i soggetti passivi ai quali sono fornite quote di emissioni nell'ambito della BEHG (il cosiddetto meccanismo dell'inversione contabile). Tale deroga, la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2024, nel 2024 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 117).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2680 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 che autorizza la Germania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/2680, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2680/oj).

La direttiva 2003/87/CE⁴ disciplina il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra a livello dell'UE (EU ETS), ma non impedisce agli Stati membri di mantenere in parallelo il proprio sistema nazionale di scambio. Con la BEHG la Germania ha istituito un quadro giuridico per il sistema nazionale di scambio di quote di emissioni generate da combustibili fossili che non rientrano nel sistema UE di scambio di quote di emissioni. In tale contesto, la Germania sottolinea che, anche dopo l'introduzione dell'EU ETS2, che riguarderà le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili nell'edilizia, nel trasporto stradale e in altri settori aggiuntivi, la BEHG continuerà a operare a livello nazionale per le quantità di emissioni rimanenti nel sistema nazionale non interessate dall'EU ETS2.

L'esperienza acquisita nello scambio di quote di emissioni ha dimostrato che questo settore è altamente vulnerabile alle frodi in materia di IVA, in quanto le quote possono essere scambiate facilmente e rapidamente. Per questo motivo la direttiva IVA contempla, all'articolo 199 bis, paragrafo 1, la possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione contabile in relazione ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'ambito del sistema ETS dell'UE; la Germania si avvale attualmente di questa possibilità. Analogamente, come già indicato, la Germania applica il meccanismo dell'inversione contabile in relazione al proprio sistema nazionale di scambio.

Nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, l'IVA non è effettivamente addebitata, ma contabilizzata dal cliente commerciale nella propria dichiarazione IVA (e successivamente detratta). In tal modo si evita il regime dell'"operatore inadempiente", in base al quale il fornitore scompare con l'importo dell'IVA ricevuto, ma il cliente commerciale è in grado di emettere una fattura che gli consente di detrarre l'IVA versata a tale fornitore.

Conformemente a quanto disposto all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio, unitamente alla richiesta di proroga la Germania ha presentato una relazione sull'impatto della misura. Secondo le autorità tedesche, la misura speciale ha contribuito a prevenire l'evasione e l'elusione fiscali nel settore nazionale dello scambio di quote di emissioni ed è ritenuta una componente importante della lotta contro la frode.

Tenuto conto dell'analogia e della coerenza con l'applicazione del meccanismo di inversione contabile in relazione al sistema EU ETS, è opportuno autorizzare la Germania a continuare ad applicare la misura di deroga, a condizioni analoghe, per un altro periodo limitato. Questo dovrebbe consentire una valutazione continua e periodica di tale misura di deroga alla luce dei possibili sviluppi futuri nel settore dell'EU ETS, della BEHG o della legislazione dell'UE in materia di IVA.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva IVA consente agli Stati membri di applicare il meccanismo dell'inversione contabile ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

La proroga di una misura speciale, che consente di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alla trasmissione di quote di emissioni che non rientrano nel sistema EU ETS disciplinato dalla suddetta direttiva, è pertanto allineata e coerente con le disposizioni vigenti.

⁴ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

Va tuttavia osservato che gli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA cesseranno di produrre effetti il 31 dicembre 2026. In tale contesto, la Commissione ha annunciato l'intenzione di prorogare ulteriormente l'applicazione dei predetti articoli. A partire dal luglio 2030 entreranno inoltre in vigore i cosiddetti obblighi di comunicazione digitale nell'ambito del pacchetto sull'IVA nell'era digitale (ViDA)⁵. A norma dei suddetti obblighi di comunicazione digitale, entro luglio 2030 tutte le operazioni transfrontaliere dell'UE richiederanno la comunicazione digitale quasi in tempo reale da parte delle imprese sulla base di fatture elettroniche in un formato strutturato dell'UE, che saranno combinate con gli obblighi nazionali di comunicazione digitale in tempo reale delle operazioni esistenti negli Stati membri, o di prossima introduzione, sulla base della fatturazione elettronica nazionale. Tali dati sulle operazioni, cui le autorità avranno accesso, dovrebbero consentire agli Stati membri di intensificare la lotta contro le frodi. In tale contesto, nel 2030 si dovrà riesaminare se sia ancora necessaria una misura specifica come il meccanismo di inversione contabile. È pertanto logico e coerente prorogare la misura di deroga per il settore nazionale dello scambio di emissioni della Germania relativamente allo stesso periodo previsto.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia lottare contro l'evasione fiscale. Essa non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Germania e concerne solo questo Stato membro.

⁵ Cfr.: [L'IVA nell'era digitale \(ViDA\) - Fiscalità e unione doganale](#).

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a continuare a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore nazionale tedesco dello scambio di quote di emissioni, che è particolarmente vulnerabile alle frodi in materia di IVA.

La Germania ha riferito che nel 2025 sono state registrate presso l'autorità tedesca per lo scambio di quote di emissioni 2 290 persone con conti di scambio, delle quali 2 249 residenti in Germania e rientranti nell'ambito di applicazione della misura speciale di deroga. La Germania ha inoltre riferito che nel periodo in questione non sono stati accertati casi di evasione dell'IVA a causa della misura speciale nello scambio nazionale di quote di emissioni.

Di conseguenza si prevede che la misura speciale avrà un'incidenza potenzialmente positiva.

In considerazione inoltre della portata ridotta della misura speciale e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 30 giugno 2030.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Germania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁶, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio⁷, prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2680 del Consiglio⁸ dell'8 ottobre 2024, ha autorizzato la Germania ad applicare, fino al 31 dicembre 2026, una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di utilizzare il cosiddetto meccanismo dell'inversione contabile per i trasferimenti di quote di emissioni ai sensi della legge tedesca sullo scambio di quote di emissioni per i combustibili (BEHG). Nell'ambito di tale meccanismo, la persona che riceve i trasferimenti di quote di emissioni sarà tenuta al pagamento dell'IVA al posto del fornitore ("misura speciale").
- (2) Con lettera protocollata presso la Commissione il 31 marzo 2026 la Germania ha chiesto la proroga della misura speciale concessa mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 e quindi un'autorizzazione a continuare ad applicare tale misura speciale oltre il 31 dicembre 2026 (la "domanda").
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 21 agosto 2026 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania e con lettera del 25 agosto 2026 ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

⁶ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio, del 5 dicembre 2021, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 117, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1778/oj).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2680 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 che autorizza la Germania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/2680, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2680/oj).

- (4) In base alle informazioni fornite dalla Germania nella sua richiesta, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. Unitamente alla richiesta, la Germania ha presentato alla Commissione una relazione che riesamina l'esperienza pratica acquisita e dimostra che il ricorso al meccanismo dell'inversione contabile in relazione ai trasferimenti di quote di emissioni nell'ambito della BEHG si è dimostrato una misura efficace che ha contribuito alla lotta contro la frode fiscale.
- (5) È pertanto opportuno prorogare l'autorizzazione concessa mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1778. La proroga dell'autorizzazione dovrebbe tuttavia essere limitata e collegata all'eventuale applicazione del meccanismo di inversione contabile in relazione, tra l'altro, al sistema dell'UE di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (ETS) di cui all'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, nonché all'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione digitale nell'ambito del pacchetto sull'IVA nell'era digitale (ViDA)⁹ il 1° luglio 2030. Questo dovrebbe consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della misura speciale sulla scorta di una valutazione globale del meccanismo di inversione contabile nello scambio di quote di emissioni a livello nazionale e dell'Unione.
- (6) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1778,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti a decorrere dal 30 giugno 2030."

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁹ Cfr.: [L'IVA nell'era digitale \(ViDA\) - Fiscalità e unione doganale](#).